



# Modello 730/2013

## REDDITI 2012



# LE NOVITÀ

## Modello 730/2013 – novità

Con il Provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2013 è stato approvato il modello 730/2013, che consente di dichiarare i redditi percepiti nel 2012 da lavoratori dipendenti e assimilati. Il modello è stato poi modificato in alcune parti dal successivo provvedimento del 4 marzo 2013.

E' stata confermata la doppia scadenza per la presentazione :

- Il 30.04.2013 per chi presenta il 730 al proprio sostituto d'imposta
- Il 31.05.2013 per chi presenta il 730 ad un Caf – dipendenti o professionista incaricato.

Il modello è così composto:

<b>Frontespizio</b>	Informazioni relative al contribuente, in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale
<b>Quadro A (redditi dei terreni)</b>	Redditi che derivano dai terreni
<b>Quadro B (redditi dei fabbricati)</b>	Redditi che derivano dal possesso dei fabbricati, anche se si tratta dell'abitazione principale
<b>Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)</b>	Redditi di lavoro dipendente e di pensione. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ritenute relative all'IRPEF e all'addizionali regionale e comunale. Dati relativi al contributo di solidarietà
<b>Quadro D (altri redditi)</b>	Redditi di capitale, di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero). Redditi soggetti a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi)
<b>Quadro E (oneri e spese detraibile oneri deducibili)</b>	Spese che danno diritto a una detrazione d'imposta e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo - oneri deducibili)
<b>Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)</b>	Acconti relativi all'IRPEF, all'addizionale comunale e alla cedolare secca sulle locazioni. Ritenute diverse da quelle indicate nei quadri C e D. Crediti o eccedenze di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni precedenti.
<b>Quadro G (crediti d'imposta)</b>	Crediti d'imposta relativi ai fabbricati per l'incremento dell'occupazione, per i redditi prodotti all'estero, per le mediazioni, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e per la ricostruzione degli immobili colpiti dai sisma in Abruzzo
<b>Quadro I (IMU)</b>	Utilizzo del credito derivante dal modello 730/2013 per il versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2013.
<b>Firma della dichiarazione</b>	

Via Tripolitania, 30 - 00199 Roma

Ferservizi S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 8.170.000,00  
Iscr. n. 18/1992 – C.C.I.A.A. Roma n. 741956  
Cod. Fisc. e P. Iva 04207001001





Con il Provvedimento del 4.3.2013 è stata introdotta , nel frontespizio la casella “casi particolari addizionale regionale”, che va barrata esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto e si trovano nelle condizioni che consentono di fruire dell’aliquota agevolata dello 0,9% prevista dalla regione Veneto a favore di:

- Soggetti disabili (ex art.3, legge 5 febbraio 1992, n.104 ), con un reddito imponibile per l’anno 2012 non superiore a € 45.000;
- Contribuenti con un familiare disabile (ex legge n.104/1192), fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l’anno 2012 non superiore a € 45.000. Se il disabile è fiscalmente a carico di più soggetti l’aliquota agevolata (0,9%) è applicabile a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad € 45.000.

Di seguito le principali novità contenute nei quadri dichiarativi:

Quadro/sezione	Novità
<b>Quadro A (redditi dei terreni)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Introduzione di una nuova colonna (col.9) in cui indicare l’esenzione IMU.</li><li>• dal 2012 il reddito dominicale, per i terreni non affittati, non è assoggettato ad IRPEF e relative addizionali in quanto sostituite dall’IMU, il reddito agrario va assoggettato ad IRPEF e relative addizionali</li><li>• ai terreni esenti IMU anche se non affittati va applicata, se dovuta, l’IRPEF e relative addizionali. In tal caso va barrata la nuova casella “ESENZIONE IMU” col. 9</li><li>• I soci di società semplice indicano le quote di spettanza dei redditi fondiari risultanti dal Modello Unico SP 2013, riportando nella colonna 2 (Titolo) del Quadro A, il codice 5 e /o il nuovo codice 10.</li><li>• E’stata inserita una nuova colonna (col.10) che deve essere barrata dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola: in tal caso , chi presta assistenza fiscale calcolerà gli acconti 2013 rivalutando i redditi dominicali 8se imponibili Irpef) e agrari del 5% (in tutti gli altri casi, invece, la rivalutazione sarà del 15%).</li></ul>



<b>Quadro B (redditi dei fabbricati)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• E' stata introdotta una nuova colonna(col.12) in cui indicare l'esenzione IMU: barrando la casella , il reddito del fabbricato sarà assoggettato a IRPEF e relative addizionali</li><li>• Se l'immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro B (redditi dei fabbricati) va indicato il codice 11 (locazione in regime di libero mercato) o il codice 12 (locazione a “canone concordato”).</li><li>• il reddito dei fabbricati, che presentano un interesse storico o artistico, concessi in locazione, è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale effettiva rivalutata del 5% e ridotta del 50% e il canone di locazione ridotto del 35%. La rendita catastale va indicata nella misura ridotta del 50%.</li></ul>
<b>Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• E' stata inserita una nuova casella “rientro in Italia” che permette di usufruire delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori dipendenti che si trovano all'estero (legge 30 dicembre 2010, n.238) e dei ricercatori che si trovano all'estero e dei docenti e ricercatori scientifici (art.17,D.L..29 novembre 2008,n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n.2).</li><li>• E' previsto il nuovo codice, nella colonna 1 (Tipologia di reddito) dei righi da C1 aC3 per indicare i redditi di lavoro dipendente prestato in zone di frontiera, imponibili IRPEF per la parte eccedente 6.700 euro.</li><li>• Il rigo C5 tiene conto della proroga dell'agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività</li><li>• Il rigo C14 tiene conto della proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto di sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d'imposta entro il limite di 145,75.</li><li>• E' stata recepita la sentenza n.223/2012 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.9, co. 2 D.L..n.78/2010, che prevedeva la riduzione per i dipendenti pubblici ai fini del contributo di solidarietà.(rigo 15).</li></ul>



<b>Quadro E (oneri e spese) Sez.II</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• E' stata inserita la nuova casella col.1 " S.S.N.- R.C. veicoli" al rigo E21 in cui indicare i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza nell'ambito del SSN versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli ,che, dal 2012, sono deducibili solo per la parte che eccede 40 euro e non più totalmente (art.4, co.76, legge 28 giugno 2012, n.92, c.d. riforma del lavoro Fornero</li></ul>
<b>Quadro E (oneri e spese) Sez.III-A</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Con l'inserimento di appositi codici , si prevede l'aumento, per le spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, della percentuale di detrazione dal 36% al del limite di spesa 50% e del limite di spesa da 48.000 euro a 96.0000 euro.</li><li>• La stessa detrazione si applica ora anche agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza</li><li>• Dal 2012, non è più prevista la possibilità èer i contribuenti di età non inferiore a 75 anni e 80 anni, di ripartire la detrazione , rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali : pertanto , tutti i contribuenti devono ripartire la detrazione in 10 rate annuali..</li></ul>
<b>Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze e altri dati)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vengono introdotte le colonne da 7 a 10, nel rigo F, per indicare i dati relativi agli acconti per l'anno 2012 ricalcolati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico.</li></ul>

Altre novità riguardano la **"SCELTA DESTINAZIONE 8 PER MILLE"**

Si evidenzia che dal 2012 è possibile destinare l'otto per mille anche:

- alla Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale;
- alla Chiesa Apostolica in Italia;
- all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

Tra i nuovi beneficiari non rientra l'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Per tale Ente è riconosciuta soltanto la nuova agevolazione connessa alla deduzione delle relative erogazioni.



Si evidenzia, inoltre, **nel modello 730-3 “prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata”**:

- la soppressione del rigo 12, riservato alla deduzione per l’abitazione principale;
- l’inserimento dei rigi 147 e 148, dedicati, rispettivamente, ai redditi fondiari non imponibili IRPEF e al reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.